



18559/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Carlo Zaza - Presidente -
Eduardo De Gregorio
Rosa Pezzullo
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini
Paolo Micheli - Relatore -

Sent. n. sez. 1497
CC - 16/12/2015
R.G. N. 44027/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza emessa il 14/10/2015 dal Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (omissis) ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe, recante l'accoglimento di un atto di appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei riguardi di una precedente ordinanza del Gip dello stesso Tribunale. Il Gip aveva inizialmente rigettato la richiesta del P.M. per l'applicazione di misure cautelari a carico del (omissis)

(sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., in ipotesi commesso ai danni di (omissis)), ritenendo che le condotte ascritte al prevenuto concretizzassero forme di corteggiamento, per quanto maldestro, prive di connotazioni ulteriori; il Tribunale, invece, ricostruiva la vicenda in fatto giungendo alla conclusione che il corteggiamento *de quo* avesse «trasmodato tutti i limiti della continenza», assumendo il carattere di «estrema ed allarmante molestia, tesa a piegare la donna, a perseguirla, a invadere la vita di costei con la sua presenza». Ne era derivata, ad avviso del collegio, la costrizione della (omissis) a modificare le proprie abitudini di vita, anche nelle scelte quotidiane come quelle di recarsi o meno da sola ad accompagnare la figlia a scuola, tanto più che il (omissis) aveva insistito nei suddetti comportamenti pur dopo aver saputo della denuncia presentata nei suoi confronti e l'esecuzione di atti di sequestro curati dalla polizia giudiziaria.

Il Tribunale disponeva pertanto nei confronti dell'odierno ricorrente la misura cautelare del divieto di avvicinare e contattare con qualsiasi mezzo la (omissis), prescrivendogli fra l'altro di mantenere dalla persona offesa una distanza non inferiore a 50 metri e di non avvicinarsi ai luoghi normalmente praticati dalla donna (ivi compresa la scuola frequentata dalla di lei figlia).

Con il ricorso oggi in esame, la difesa del (omissis) deduce:

- *inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612-bis cod. pen.*

Nell'interesse dell'indagato, si ribadisce la corretta lettura delle risultanze istruttorie offerta dal Gip, sottolineando in particolare che la (omissis) aveva sempre accettato le *avances* del (omissis) (consistite in messaggi via sms o *whatsapp*, cui ella aveva risposto mostrando di apprezzare le attenzioni della controparte, ovvero nell'invio di fiori od altre regalie); soltanto nel giugno 2015, dopo circa due mesi di una frequentazione neppure assidua, la donna aveva invece mutato atteggiamento. Ad avviso della difesa, ciò era accaduto solo perché nel piccolo centro di comune residenza si erano diffuse voci su una possibile relazione tra i due, determinando disagio nella (omissis) (che aveva in corso un giudizio di separazione, connotato da elevata conflittualità): *ergo*, quel che la stessa persona offesa aveva certamente considerato un corteggiamento era per lei diventato - ma al solo fine di salvaguardare egoisticamente la propria reputazione - fonte di molestia, ingiuria o minaccia. Di certo, non avrebbe dovuto ravvisarsi il carattere di abitudine nelle condotte *de quibus*, né ritenere configurabile in capo al (omissis) il dolo necessario per affermare la sussistenza del reato

- *inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen.*



Per le identiche ragioni sopra evidenziate, il difensore del (omissis) esclude che il proprio assistito abbia mai palesato condotte indicative del pericolo di commissione di nuovi reati della stessa specie: la (omissis) aveva repentinamente trasformato quelli che erano «corteggiamenti malaccorti e imprudenti», come tali inoffensivi, in atti persecutori, ma in ogni caso non vi era mai stato alcun contegno di intimidazione, vessazione od ingiuria, ed a seguito della denuncia l'indagato aveva financo consegnato spontaneamente agli inquirenti un telefono cellulare non rinvenuto dalla polizia giudiziaria, astenendosi da qualsivoglia occasione di ulteriore contatto con la donna. La (omissis), a distanza di circa un mese, aveva rappresentato di essere stata destinataria di una missiva contenente un profilattico ed uno scritto offensivo, ma non vi era prova che questa provenisse dal (omissis): nell'occasione, comunque, la persona offesa non aveva in alcun modo segnalato la ricezione di altri messaggi, sia pure anonimi, od ulteriori comportamenti posti in essere dal ricorrente

- *vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata e travisamento della prova*

Le argomentazioni adottate dal Tribunale di Salerno debbono considerarsi illogiche laddove si spiega che «una condotta molestatrice può risolversi anche in contegni che di per sé non hanno alcuna valenza criminosa ma la assumerebbero quando divengano maniacali, ripetitivi e vengano percepiti come insopportabili dalla destinataria. Come a dire che è lasciato all'arbitrio di una donna corteggiata stabilire, a seconda del suo grado di sopportazione e lunaticità, quando un corteggiamento possa diventare improvvisamente un atto persecutorio. Dunque, l'art. 612-bis cod. pen. non viene integrato da un dolo generico di perseguire e dall'abitudine di una condotta tesa a generare timore, ma dal grado di gracilità psicologica di una persona corteggiata».

I giudici di merito, inoltre, avrebbero travisato la portata dell'episodio del plico recapitato alla (omissis) dopo la denuncia: sul piano logico, avrebbe dovuto escludersene la riferibilità al (omissis), e proprio perché egli era consapevole di essere stato denunciato (quindi, avendo già inviato altri scritti alla donna, era ovvio che si sarebbe astenuto dal farlo di nuovo, financo vergando di proprio pugno l'indirizzo sulla missiva, dato che i sospetti si sarebbero immediatamente concentrati su di lui). Quella specifica condotta, comunque, non presentava alcun profilo di minaccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Deve innanzi tutto ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel delitto previsto dell'art. 612-*bis* cod. pen., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice» (Cass., Sez. V, n. 51718 del 05/11/2014, T., Rv 262636).

Tanto precisato, è necessario sottolineare nel caso di specie che il (omissis) si rese responsabile di comportamenti assai significativi pur dopo aver saputo di essere stato denunciato dalla persona offesa per gli episodi precedenti: a pag. 6 della motivazione dell'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno chiarisce infatti che il 03/07/2015 l'indagato inviò alla (omissis) due sms, in uno dei quali le aveva fra l'altro scritto che "andare dai Carabinieri a denunciarmi è la cosa più squallida che potevi fare"; negli stessi messaggi il ricorrente si era rivolto alla donna definendola "una persona squallida e insignificante", aggiungendo poi "meglio che sto zitto, sono talmente incazzato che potrei sbagliare con le parole".

Al di là del tono palesemente molesto ed intimidatorio di quelle espressioni, è evidente che, attraverso quegli sms, il (omissis) si dimostrò non solo consapevole che una denuncia vi era stata, ma soprattutto che - proprio perché la (omissis) aveva assunto un'iniziativa di tal fatta - le sue comunicazioni dovevano intendersi non gradite da parte della querelante, indipendentemente dal rilievo se, fino a quel momento, egli avesse o meno avuto ragionevole motivo di fidare che le proprie *avances* venissero interpretate come manifestazioni di normale volontà di corteggiamento.

Il 10/07/2015, inoltre, la (omissis) ricevette una busta gialla con all'interno un profilattico in lattice srotolato e la scritta "copri la tua testa": secondo il Tribunale - v. pag. 8 - «il gesto coincide con questa situazione, per cui è inevitabile ascriverlo all'indagato». Si tratta di una valutazione condivisibile e logica, in assenza di qualsivoglia emergenza istruttoria su altri soggetti per condotte analoghe ed a prescindere dalla mancanza di accertamenti sulla grafia (peraltro irrilevanti, visto che ben sarebbe stato possibile al (omissis) chiedere ad altri di scrivere il nome e l'indirizzo della (omissis) sulla busta, senza necessariamente destare sospetti). Stante la pacifica rilevanza, *ex art. 612-bis* cod. pen., pure di quest'ultimo comportamento, sarebbe già sufficiente richiamare l'ormai consolidato orientamento in base al quale il delitto *de quo* è integrato anche da



«due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice» (v. Cass., Sez. V, n. 46331 del 05/06/2013, D.V., Rv 257560). Basterebbero dunque, per la ravvisabilità del delitto in rubrica, quegli episodi del luglio 2015: ma vi è di più.

Come ben chiarito dal Tribunale, è infatti palese che la donna - dalla quale è stata offerta una ricostruzione lineare ed oggettivamente credibile - avesse mostrato ancor prima della denuncia un «fermo disinteresse verso l'uomo», sia pure occasionalmente ringraziandolo, per ovvie ragioni di mera cortesia, in ordine a specifici (ed iniziali) comportamenti. In particolare, il (omissis) era giunto «a-l'assurdo stratagemma di contattare, sempre con messaggi e con un'ennesima utenza, la (omissis), fingendosi una fantomatica (omissis), spasimante di lui, lasciata per colpa della (omissis), di poi a fingersi il fidanzato di (omissis), a nome (omissis), intenzionato a picchiarlo, sì da tentare, anche con la compassione, a indurre la donna a chiamarlo e vederlo». Comportamenti, questi, indubbiamente posti in essere dopo che l'indagato doveva giocoforza aver compreso di trovarsi dinanzi ad una donna che non gradiva le sue *avances*.

E' pertanto assolutamente corretta la conclusione del Tribunale, secondo cui «spesso la condotta molestatrice si risolve in una serie di contegni che, di per sé, non hanno alcuna valenza criminosa, e che la assumono proprio per il fatto della loro maniacale ripetitività, assunta nei confronti di una persona che non la gradisce, rendendola insopportabile». Né l'assenza di connotazioni minacciose od ingiuriose nel comportamento del (omissis), sottolineata dalla difesa, vale ad escluderne la rilevanza penale, essendone più che sufficienti le implicazioni in termini di obiettiva (ed obiettivamente percepibile come tale, anche agli occhi del soggetto attivo) molestia.

Parimenti, non appare condivisibile l'assunto del ricorrente, laddove osserva che «la Procura è costretta, nel proprio capo d'imputazione, a considerare atto persecutorio persino il recapito di fiori e addirittura gli attentati prospettati al (omissis) a se stesso al solo scopo di impietosire la signora (omissis)»; anche un invio di fiori può essere molesto, se chiaramente non gradito dalla destinataria, e certamente il descriversi come vittima di fatti negativi o addirittura violenti (a causa, seppure indiretta, della mancata accettazione di un corteggiamento) suscita turbamento nel soggetto cui si addebita di non ricambiare quei sentimenti, fino a considerarlo responsabile delle disgrazie dell'altro.

Nulla quaestio, infine, sulla realizzazione nella fattispecie concreta di almeno uno degli eventi tipici alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, avendo la (omissis) rappresentato - senza in ciò incontrare smentite di sorta - di essersi trovata costretta a modificare le proprie abitudini di vita, sino a non



uscire di casa da sola e ad incaricare altre persone di accompagnare la figlia a scuola o di andarla a riprendere.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del (omissis) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Visto che dall'emissione del presente provvedimento consegue l'esecuzione della misura cautelare disposta dal Tribunale di Salerno a carico del ricorrente, la Cancelleria dovrà curare le incombenze indicate in dispositivo.

3. Considerata la peculiarità della fattispecie, in ragione della natura del reato addebitato al ricorrente, la Corte ritiene - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - di disporre l'omissione, in caso di diffusione della presente sentenza, dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del procedimento.

P. Q. M.


Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, comma 1, disp. reg. cod. proc. pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 16/12/2015.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Carlo Zaza

